

COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO



COMUNE DI BOLGARE

Provincia di Bergamo




REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AL MERCATO SETTIMANALE

(D.Lgs 31.03.1998 n. 114 e L.R. 02.02.2010 n. 6)

Approvato con Deliberazione nr. 4

del Consiglio Comunale del 28/02/2012




COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 4 – Localizzazione e costituzione del mercato
- Art. 5 – Rilevazione delle presenze e assenze al mercato
- Art. 6 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati – Formazione graduatoria degli spuntisti
- Art. 7 – Modifica temporanea della giornata di mercato
- Art. 8 - Esercizio e concessione di posteggio
- Art. 9 – Subingresso nella titolarità dell’esercizio commerciale
- Art. 10 - Reintestazione dell’esercizio e della concessione dell’area
- Art. 11 - Sospensione dell’attività commerciale
- Art. 12 - Revoca dell’esercizio
- Art. 13 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 14 – Tariffe per la concessione della Tosap, Tia, uso energia elettrica e quant’altro previsto
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 – Sostituzione temporanea del titolare
- Art. 17 – Spostamento, modifiche, soppressione, trasferimento del mercato
- Art. 18 – Concessione del posteggio – durata - rinnovo
- Art. 19 – Obblighi e divieti degli esercenti il mercato
- Art. 20 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 21 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 – Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 23 – Revoca della concessione del posteggio e dell’esercizio
- Art. 24 – Normativa igienico-sanitaria
- Art. 25 – Disposizioni conclusive



COMUNE DI BOLGARE


PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 1: Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 31.03.1998 n. 114 e dalla Legge della Regione Lombardia 02.02.2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e della locale Associazione Commercianti.

Art. 2: Definizioni

- 1) Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - e) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
 - f) per esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
 - g) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - h) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
 - i) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
 - l) per spunta : operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - m) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

n) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

Art. 3: Compiti degli uffici comunali


La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso la Polizia Locale, che ha in capo il Servizio Commercio, assicurando l'espletamento delle attività gestionali, di controllo, amministrative e di vigilanza.

Art. 4: Localizzazione e costituzione del mercato

- 1) L'area destinata quale sede del mercato del Comune di Bolgare è stata individuata lungo la via Sant'Antonio con inizio dall'intersezione con via Marconi e termine all'intersezione con via Medi/via Della Libertà (come da allegata planimetria che fa parte integrante del presente regolamento);
- 2) Il mercato è settimanale e di norma viene svolto nella mattinata di ogni giovedì dalle ore 06,00, orario dal quale è consentito la collocazione dei banchi di vendita, alle ore 14,00, orario ultimo per abbandonare il posteggio assegnato;
- 3) L'orario di svolgimento della vendita della propria merce è consentita dalle ore 07,00 fino alle ore 13,00;
- 4) L'area di mercato comprende la collocazione di nr. 22 posteggi comprensivi di 1 posteggio riservato agli agricoltori;
- 5) I posteggi sono posizionati lungo il lato stradale delle abitazioni con numerazione civica dispari e ad ognuno è assegnato la numerazione progressiva con la quale sono singolarmente identificati.
- 6) Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nella comunicazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate, e dei regolamenti comunali.

Art. 5: Rilevazione delle presenze e assenze al mercato

- 1) La rilevazione delle presenze sarà effettuata, dal personale della Polizia Locale, il giorno di mercato dalle ore 08,15 alle ore 08,30, salvo urgenze impreviste.
- 2) Qualora l'esercente non risulti presente all'interno della fascia oraria suindicata e non abbia comunicato alla Polizia Locale l'eventuale ritardo, sarà considerato assente.
- 3) Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenze, gli operatori che siano regolarmente presenti alla rilevazione effettuata dall'Organo competente. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare e del numero del posteggio assegnato. In caso di assenza superiore a quella stabilita dall'art. 12 del presente regolamento, viene disposta la revoca dell'attività e della concessione del posteggio assegnato.
- 4) Qualora l'interessato fornisca valida e tempestiva giustificazione, viene reintegrato nella



COMUNE DI BOLGARE


PROVINCIA DI BERGAMO

disponibilità del posteggio. In caso contrario viene disposta la revoca della concessione. Possono essere concessi lunghi periodi di assenza purché se ne dimostri l'effettiva necessità

- 5) Non sono conteggiate assenze quelle per le quali verrà presentata idonea documentazione relativa ai seguenti casi :
- a) degenza in ospedale o clinica;
 - b) convalescenza postoperatoria, ospedaliera, traumatica, per esaurimenti fisici o nervosi, clinicamente documentati;
 - c) cure termali o ambulatoriali;
 - d) maternità ed allattamento;
 - e) servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare ecc.);
 - f) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità, dovute a causa di forza maggiore, e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa.

Art. 6: Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati, formazione della graduatoria degli spuntisti

- 1) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, dal personale della Polizia Locale, per la giornata, agli spuntisti, titolari dell'esercizio al commercio su area pubblica, che abbiano i requisiti previsti da legge che, entro l'orario delle ore 08,30 (o delle 13,45 per il pomeriggio) del giorno di mercato, si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività e che vantino il più alto numero di presenza al mercato.
- 2) L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima titolarità, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività .
- 3) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità di attività commerciale riferita all'azienda stessa .
- 4) L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale incaricato di Polizia Locale dalle ore 8,15 alle ore 08,30 sulla base dei criteri di cui al comma 1.
- 5) Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono nel rispetto delle dimensioni delle attrezzature degli operatori, la possibilità di transito all'interno del mercato e delle dimensioni del posteggio vacante.
- 6) Essi sono assoggettati al pagamento della TOSAP e/o quant'altro dovuto, per la superficie ed il periodo di occupazione dell'area mercatale, di seguito indicato.
- 7) Le presenze degli operatori iscritti nel registro delle "spunte" dovranno essere annotate anche se non avranno ottenuto la concessione dei posteggi.
- 8) Il registro delle presenze verrà tenuto ed aggiornato dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico.
- 9) Per il conteggio delle presenze come "spuntista", ai fini del diritto di assegnazione del posteggio vacante, si terranno in considerazione le presenze totali maturate negli anni precedenti, conteggiate da personale comunale, sommandole alle presenze dell'anno in corso.
- 10) Gli operatori (spuntisti) che fruiranno di assegnazioni temporanee di posteggio, in assenza del titolare, pagheranno, mediante versamento giornaliero, la quota prevista per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) calcolata per il posteggio assegnato, addizionata di un rimborso aggiuntivo forfettario a favore del Comune nella misura di €. 30,00 per ciascuna fruizione. Restano escluse le utenze per le quali si rimanda all'art. 14 del presente regolamento alle quali



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

tutti sono assoggettati.

Art. 7: Modifiche temporanee della giornata di mercato


- 1) Qualora il mercato ricada in giorno festivo, lo svolgimento del mercato stesso verrà effettuato nella giornata precedente non festiva, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano, con inizio alle ore 12,00 e termine alle 19,00 rispettivamente come occupazione e abbandono posteggio e dalle 13,00 alle 18,00 come periodo consentito per l'effettuazione della vendita della merce.
- 2) La verifica delle presenze dei titolari dei posteggi e degli spuntisti avverrà dalle ore 13,30 alle 13,45, ora in cui gli stessi spuntisti, qualora vi siano posteggi liberi, possono accedere agli stessi giornalmente assegnati dagli organi competenti.

Art. 8: Autorizzazione d'esercizio e concessione di posteggio

- 1) Per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale è necessario effettuare la dovuta comunicazione (SCIA) e ottenere la contestuale concessione decennale del posteggio, che è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, previo verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.gs 114/98;
- 2) A seguito del conseguimento della concessione decennale di posteggio predetta, ogni titolare è obbligato a:
 - al pagamento della TOSAP (Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) e della spesa relativa al consumo dell'energia elettrica e quant'altro previsto negli artt. 6 e 14 del presente regolamento;
 - al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente;
- 3) - al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del Mercato per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Locale.
- 4) Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio previo assenso da parte del Responsabile della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica che provvederanno alla verifica delle condizioni tecniche e di viabilità idonee all'ampliamento;
- 5) Nel caso di presenza di posteggi vacanti o di individuazione di nuovi spazi da assegnare si dovrà procedere mediante la procedura prevista dalle normative vigenti.

Art. 9: Subingresso nella titolarità dell'esercizio

- 1) Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio esercitato su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO


- 2) Per il subentro nella titolarità dell' esercizio commerciale a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore competente.
- 3) Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
- 4) Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.
- 5) Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento delle tasse o imposte previste nel presente Regolamento
- 6) In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 10: Reintestazione dell'esercizio e della concessione dell'area

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, la concessione della corrispondente area di posteggio è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita da altrettanta concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non inoltri dovuta comunicazione (SCIA), non chieda la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 11: Sospensione dell'esercizio di attività commerciale

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) più violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - d) l'inosservanza delle disposizioni verbali date dal personale della Polizia Locale o i comportamenti scorretti del titolare dell'autorizzazione o dei suoi collaboratori che possono turbare l'ordine e la disciplina del mercato.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

ridotta.

- 4) Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 12: Revoca dell'attività


- 1) L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato comunale è revocato quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'attività non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare previo presentazione idonea documentazione;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 114/98;
 - d) in caso di morte del titolare, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
 - e) in caso di violazioni di altre norme che prevedono la revoca dell'attività
 - f) a seguito della decadenza del posteggio
- 2) Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile della Polizia Locale che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con ordinanza del Responsabile del settore di Polizia Locale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. Sono esclusi dal predetto divieto i veicoli necessari alla vendita, i veicoli d'emergenza ed altri eventualmente autorizzati.

Art. 14: Tariffe per la concessione della Tosap, Tia e uso energia elettrica

- 1) I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni per TOSAP (Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) e della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) e/o quant'altro previsto mediante bollettino di c/c annualmente consegnato.
- 2) Il titolare di posteggio e i cosiddetti "spuntisti", che fanno uso di energia elettrica pubblica, sono tenuti inoltre al pagamento di un rimborso spese forfettario per il consumo dell'energia e l'utilizzo dei pozzetti all'uopo predisposti. Il rimborso spese viene quantificate in €. 2,00 per ogni giornata di occupazione posteggio.
- 3) Ai cosiddetti "spuntisti", che effettivamente occupano il posteggio vacante, si applicheranno le medesime tariffe previste dai regolamenti e gli stessi dovranno effettuare il versamento con le modalità previste dalla norma o direttamente all'incaricato che passerà



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

nella giornata di occupazione posteggio rilasciando apposita ricevuta.

Art. 15: Sanzioni


- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di € 300,00, nel rispetto dell'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.L.gs 267/2000) , con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, salvo diverse disposizioni normative speciali.
- 2) In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto 1, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria con effetto liberatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 29 punto 3 del D.Lgs 114/98, il Sindaco può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 3 giornate consecutive di mercato.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, di cui al presente Regolamento, comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art. 16: Sostituzione temporanea del titolare

- 1) In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune Servizio Commercio.
- 2) L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio temporaneo della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa nazionale e regionale, previo atto notarile di affitto d'azienda temporanea. Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare. La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Locale.

Art. 17: Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato.

- 1) La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento in forma permanente o lo spostamento dell'area del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle leggi vigenti..
- 2) Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
- 3) Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO


- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) anzianità d'iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
- e) si terrà conto dell'ordine di numerazione attuale dei posteggi salvo accordi tra le parti e/o esigenze rilevate dagli organi comunali connesse con la viabilità o ordine pubblico.

Art. 18: Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

- 1) La concessione dei posteggi del mercato, ha la durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata previo verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 2) Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 19: obblighi e divieti degli esercenti il mercato

- 1) I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, previa specifica richiesta, che la stessa venga ampliata compatibilmente al rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni, dei divieti e dei diritti acquisti sui posteggi collocati ai lati del richiedente.
- 2) I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale.
- 3) La vendita su aree pubbliche dei generi alimentari e i loro operatori sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.
- 4) I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio rilasciata dal Comune.
- 5) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 6) Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) Nell'area di mercato è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.
- 8) E' vietato vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi
- 9) E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio
- 10) E' vietato non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO


- 11) E' vietato non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito
- 12) E' vietato non rispettare gli orari di svolgimento del mercato
- 13) E' vietato non esibire li documenti comprovanti l'abilitazione all'esercizio, o quant'altro previsto per legge, in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 14) Agli esercenti è fatto divieto altresì di:
 - uccidere, spennare, spellare pollame, conigli e selvaggina;
 - recare molestia durante l'esercizio di vendita;
 - attirare acquirenti con rumori e schiamazzi;
 - usare parole o compiere atti sconvenienti;
 - usare alto parlanti o mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
 - utilizzare apparecchi di amplificazione o diffusione del suono se non connessi con la propria attività di vendita specifica del settore musicale, che deve avvenire senza creare disturbo alla quiete pubblica;
 - gettare e depositare sul suolo generi avariati e/o nauseabondi;
 - recare danni agli impianti e alle pavimentazioni esistenti nei posteggi concessi;
 - accendere fuochi sul mercato;
 - ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi;
 - spostare o manomettere le attrezzature di accoglimento per il pubblico disposte dal dal Comune.

Art. 20: Scambio reciproco di posteggio

- 1) I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
- 2) Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
- 3) L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
- 4) Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile della Polizia Locale. La durata delle concessioni rimane invariata.
- 5) Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto della collocazione attuale dei vari settori merceologici, in modo da non creare lamentele da parte dei vari operatori commerciali presenti.

Art. 21: Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) Al mercato comunale è riservato un posteggio specifico per i produttori agricoli muniti di autorizzazione di cui alla Legge 09 febbraio 1963 nr. 59.
- 2) Il posteggio dato in concessione al produttore agricolo, se non viene temporaneamente



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

utilizzato dallo stesso, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

- 3) I predetti “spuntisti” agricoltori sono tenuti esclusivamente al pagamento della TOSAP giornaliera e del rimborso spese forfettario per il consumo dell’energia elettrica qualora venga utilizzata;
- 4) La vendita deve riguardare, comunque, la tipologia di merce prodotta dagli stessi dimostrando altresì l’iscrizione all’elenco degli agricoltori.
- 5) La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare perda la qualifica di produttore agricolo.

Art. 22: Decadenza dalla concessione del posteggio

- 1) L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- 2) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all’interessato dal Responsabile della Polizia Locale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 23: Revoca della concessione del posteggio e dell’esercizio.


- 1) Il Comune può revocare la concessione del posteggio e dell’esercizio commerciale per motivi di pubblico interesse, di necessità, di pubblica viabilità e/o per motivi igienico-sanitari con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 2) La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore di Polizia Locale, che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previo acquisizione degli enti competenti dei motivi ostativi all’uso del posteggio in questione.

Art. 24: Normativa igienico-sanitaria

L’esercizio del commercio su area pubblica dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Art. 25: Disposizioni conclusive.

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs 31.03.98 n. 114 ed alla Legge Regionale della Lombardia 6/2010;
- 2) In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.